



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

DECRETO n. 611 del 09 luglio 2025

OGGETTO: Revoca decreto n. 528 del 5 giugno 2025 e conferimento incarico professionale Ing. Gianluca Fagotti anno 2025 ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'Ordinanza Speciale n. 95 del 3 febbraio 2025 "Interventi in Comune di Acquasanta Terme".

Il **Commissario** straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato dalla Corte dei Conti il 18 gennaio 2023 al n. 235, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2024 con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 5 febbraio 2024, al n. 327, e confermato fino al 31 dicembre 2025, con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 gennaio 2025, registrato dalla Corte dei conti in data 23 gennaio 2025 al numero 235;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", con il quale è stato aggiunto il comma 4-novies all'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016, ivi incluse le disposizioni in materia di personale della Struttura commissariale di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis;

Vista la legge 04.08.1988 n. 400 recante la "*Disciplina dell'attività di Governo e Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*";

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'articolo 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n.42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-Commissari, responsabili di uno o più interventi;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante *“Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”*, e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto n. 528 del 05 giugno 2025, avente ad oggetto il conferimento dell'incarico di esperto dell'ing. Fagotti, ai sensi del DPR 9 settembre 2016, in tema di ricostruzione pubblica post sisma 2016;

Preso atto che a tutt'oggi ad oggi, in relazione a tale tipologia di incarico, non è pervenuta la prescritta autorizzazione dal competente Servizio Risorse Umane della Regione Umbria;

Che pertanto si rende necessario procedere con il presente decreto alla revoca del summenzionato precedente decreto;

Vista l'ordinanza speciale, del 3 febbraio 2025, n. 95, recante *“Ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020. “Interventi in Comune di Acquasanta Terme”*, e che pertanto risulta necessario procedere alla costituzione del relativo gruppo di supporto al fine di velocizzare la progettazione e la realizzazione degli interventi data anche la complessità degli interventi ivi previsti;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, ai sensi del quale *“Le professionalità esterne di cui al comma 2, il cui costo è ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle Convenzioni di cui all'articolo 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub Commissario: a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000,00 nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici; b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso di incarichi di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; c) senza procedura comparativa, nelle ipotesi di cui all'articolo 2 dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021, come modificata con ordinanza speciale n. 32 del 1° febbraio 2022”*;

Visto l'art. 2, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021, come modificata con ordinanza speciale n. 32 del 1 febbraio 2022, ai sensi del quale *“Le professionalità esterne di cui si possono avvalere, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le Strutture di supporto per l'attuazione degli interventi previste nelle ordinanze speciali adottate ai sensi*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

dell'articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, possono essere individuate, in ragione dell'urgenza, anche in assenza di procedura comparativa in deroga al comma 6-bis del medesimo articolo 7, all'interno degli elenchi di cui all'articolo 2 dell'ordinanza n. 114 del 2021 ovvero degli elenchi disponibili presso altri enti o soggetti pubblici”;

Considerato che con nota, acquisita al prot. CGRTS-0026374-A-07/07/2025, il Sub Commissario, Ing. Gianluca Loffredo, con il supporto dei tecnici dello staff operante presso la Struttura Commissariale, ha individuato nell'Ing. Gianluca Fagotti la figura professionale idonea per le questioni tecniche e gestionali connesse agli interventi indicati puntualmente nella predetta relazione;

Tenuto conto che il Sub Commissario, Ing. Gianluca Loffredo, nella relazione allegata alla richiesta del 7/07/2025, determina il compenso del professionista attraverso la quantificazione dell'impegno richiesto in relazione alle attività da svolgere, con riferimento ai parametri di costo utilizzati da Invitalia S.p.A., proponendo un compenso massimo di € 33.550,00, annuo lordo onnicomprensivo, da far gravare sulle somme previste quali finanziamento degli interventi oggetto dell'ordinanza speciale n. 95/2025, entro il limite del 2% dell'importo previsto dall'art.1 della predetta Ordinanza speciale, per l'annualità 2025;

Valutato congruo il compenso proposto a favore del professionista, in relazione alla professionalità ed all'impegno, come esposto in dettaglio nella relazione allegata su citata;

Considerato che a seguire verrà sottoscritto il contratto di collaborazione con l'Ing. Gianluca Fagotti, ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile, con il quale verrà definita la collaborazione da prestare alla Struttura commissariale quale componente della Struttura di supporto al complesso degli interventi”, prevista all'articolo 4 dell'ordinanza speciale n. 95 del 03 febbraio 2025;

Dato atto che l'efficacia del presente decreto e l'effettiva decorrenza dell'incarico sono condizionate all'acquisizione dell'autorizzazione allo svolgimento del predetto incarico rilasciata, ai sensi dell'articolo 53, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dalla propria amministrazione di appartenenza, nonché all'acquisizione della dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 2013 e della legge n. 190 del 2012, che l'esperto dovrà produrre con nota da acquisire al protocollo della Struttura commissariale e da conservarsi in atti;

Ritenuto inoltre che, ai fini della liquidazione del compenso, l'esperto è tenuto a presentare al Commissario Straordinario ed al Sub Commissario ing. Loffredo, con cadenza bimestrale, una relazione sulle attività svolte nel corso del relativo periodo di riferimento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", e in particolare l'articolo 2, comma 3, che estende gli obblighi previsti nel medesimo codice di comportamento a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo;

Considerato che il Commissario straordinario e la Struttura commissariale si attengono in proposito al “Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Presidenza del Consiglio dei Ministri”, approvato con DPCM 13/12/2024; Considerato inoltre che l'esecuzione dell'incarico di collaborazione professionale potrebbe comportare l'utilizzo di dati personali nella disponibilità del Commissario straordinario in qualità di Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4 n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679;

Visto l'art. 15 del legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che indica gli obblighi di pubblicazione degli incarichi di collaborazione e consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'articolo 33 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, rubricato "Controllo della Corte dei conti" il quale stabilisce che sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei Conti i provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario;

Preso atto che con decreto Commissariale n.283 del 27 marzo 2025 è stato approvato il Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2025-2027 e che tale documento è applicabile a tutti i processi e procedimenti costituenti la missione istituzionale e le funzioni del Commissario straordinario, come previsti dal D.L. 189/2016, nonché a tutte le funzioni di supporto interno gestite dalla Struttura commissariale;

Preso atto che, in seguito all'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2025-2027, non sussistono conflitti d'interesse all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

Visto l'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che indica gli obblighi di pubblicazione degli incarichi di collaborazione e consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il parere rilasciato dal competente Servizio affari generali, personale, risorse e contabilità attestante la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto;

DECRETA

1. di revocare il decreto n. 528 del 5 giugno 2025, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di conferire all'Ing. Gianluca Fagotti l'incarico di componente della Struttura di supporto per l'attuazione degli interventi di cui all'ordinanza speciale n. 95 del 03 febbraio 2025 “Ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020. “Interventi in Comune di Acquasanta Terme”, per l'anno 2025;
3. di procedere alla successiva sottoscrizione del contratto individuale ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile per regolamentare il rapporto di collaborazione, stabilendo le modalità di svolgimento, gli obblighi, la decorrenza ed il compenso per il periodo di incarico che dovrà



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

essere calcolato considerando l'importo annuo massimo onnicomprensivo, degli oneri a carico della Struttura e del collaboratore pari a € 33.550,00 (*trentatremilacinuecentocinquanta/00*) corrispondente a € 2.796,48 mensili per un impegno medio di tre giorni a settimana ;

4. di dare atto che la Struttura di supporto opera sotto il coordinamento del sub Commissario e ha il compito di monitorare e supportare i processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi da realizzare;
5. di rimandare a successivo atto l'individuazione di eventuali ulteriori professionalità esterne, per l'integrazione della composizione della Struttura in parola, da selezionare con le modalità e attraverso le procedure previste al richiamato articolo 2, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021, come modificata con ordinanza speciale n. 32 del 1° febbraio 2022, e il cui costo è ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori;
6. di trasmettere il presente decreto all'USR Marche ed al comune di Arquata Terme ed alla regione Umbria per quanto di competenza e per opportuna conoscenza;
7. di pubblicare il presente decreto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. sul sito istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Commissario Straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

INFORMATIVA, AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016, RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA SELEZIONE E GESTIONE DEI CONSULENTI ED ESPERTI CHE OPERANO PRESSO LA STRUTTURA COMMISSARIALE

Ai sensi della normativa concernente la tutela del trattamento dei dati personali, in applicazione degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito indicato come "GDPR"), il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi degli artt. 4, n. 7 e 26 del GDPR, informa gli interessati di quanto segue.

1. OGGETTO DELLA PRESENTE INFORMATIVA

La presente informativa riguarda l'acquisizione ed il successivo trattamento dei dati personali e relativi a reati e condanne penali dei consulenti ed esperti che operano a vario titolo ed inquadramento presso la Struttura del Commissario straordinario.

2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

(art. 13, par. 1, lett. a GDPR; art. 14 par. 1 lett. a del GDPR)

Il Titolare del trattamento è il Commissario straordinario del Governo pro tempore, nominato con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Struttura Commissariale alle dipendenze del Commissario ha sede in Roma, Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366.

Email: commissario.sisma2016@governo.it

Pec: comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it

3. FINALITÀ, BASE GIURIDICA E CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI (art. 13, par. 1, lett. c del GDPR; art. 14 par. 1 lett. c, d del GDPR)

I dati relativi ai consulenti ed esperti, forniti nella fase di selezione e durante tutto il rapporto contrattuale con il Commissario straordinario, ovvero autonomamente acquisiti dalla Struttura commissariale, saranno trattati per le sole finalità di selezione dei profili professionali cui affidare specifici incarichi e, successivamente, per finalità amministrative e contabili connesse agli incarichi conferiti. Più in dettaglio le finalità perseguite sono le seguenti:

- instaurazione del rapporto di collaborazione, compresa la verifica dei requisiti di onorabilità e l'insussistenza di cause ostative;
- gestione del rapporto consulenziale ed espletamento di tutti i connessi obblighi e adempimenti contrattuali, amministrativi -, contabili, previdenziali e fiscali;
- all'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, ove applicabile;
- assolvimento degli obblighi del Commissario in qualità di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, in particolare finalizzati alla verifica dell'affidabilità e controllo delle attività e comportamenti tenuti, nell'ambito di quanto previsto dal Codice di comportamento e dal Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza approvati;
- assegnazione di dispositivi ICT, di credenziali di autenticazione, di caselle di posta elettronica, per acconsentire l'esercizio delle mansioni a affidate e l'accesso alle, e l'utilizzo delle, necessarie risorse informatiche, compresa la possibilità di controllo sul corretto utilizzo delle risorse in caso di problematiche o malfunzionamenti;
- gestione degli accessi, garanzia della sicurezza dei locali e/o personale del Commissario, anche mediante sistemi di videosorveglianza, ove installati; in quest'ultimo caso, in prossimità delle videocamere sono esposti specifici cartelli informativi in conformità alla disciplina applicabile
- tutela dei propri diritti incluso il relativo accertamento, esercizio e difesa in sede giudiziaria. Per le finalità sopra descritte, verranno trattati:
- dati personali come descritti all'art. 4, n. 1 del GDPR;
- dati personali relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

- dati particolari (sensibili) di cui all'art. 9 del GDPR, ad esclusione dei dati genetici e biometrici, solo ove indispensabili per l'applicazione dei protocolli di prevenzione del contagio da Covid-19

I predetti trattamenti trovano la loro base giuridica:

- per i dati personali, nell'esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali (art. 6, par. 1, lett. b) di cui è parte l'interessato, nonché nel rispetto di specifici obblighi di legge (art. 6, par. 1, lett. c)
- per i dati relativi a condanne penali e reati, sulla base del combinato disposto dell'art. 10 GDPR e dell'art. 2-octies, co. 3, lett. c) del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.), in conformità alle disposizioni applicabili di cui al D.Lgs. 165/2001, Legge 190/2012, D.Lgs. 62/2013, D.Lgs. 39/2013, nonché normativa correlata e concorrente.

Per particolari finalità, ovvero quelle di

- protezione di beni e persone, anche in relazione agli specifici protocolli implementati in materia di prevenzione del contagio da Covid-19, è applicabile anche la base giuridica dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, di cui all'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR e art. 9, par. 2, lett. i) del GDPR.
- accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, le basi giuridiche di riferimento sono quelle di cui all'art. 6, par. 1, lett. e) e art. 9, par. 2, lett. f) del GDPR.

4. FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI (art. 14 par. 2 lett. f del GDPR)

I dati necessari per il perseguimento delle suesposte finalità sono raccolti e acquisiti:

- direttamente dall'interessato, nella fase precontrattuale
- in caso di incarico conferito a personale proveniente da altra Amministrazione, dalla Pubblica amministrazione o altro Ente di provenienza del soggetto interessato;
- inoltre, dalle Pubbliche Amministrazioni Autorità di controllo coinvolte nelle eventuali verifiche in tutte le fasi del procedimento di selezione e/o dell'esecuzione del contratto

5. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZA DI UN EVENTUALE RIFIUTO AL TRATTAMENTO

(art. 13, par. 2, lett. e del GDPR)

Il conferimento dei dati necessari per instaurare e dare esecuzione al rapporto di collaborazione professionale e per adempiere i rilevanti obblighi di legge, ove richiesti direttamente all'interessato, costituisce obbligo contrattuale e di legge. In caso di loro mancato conferimento così di mancato aggiornamento – ove necessario – l'instaurazione e/o la corretta prosecuzione di detto rapporto potrebbero essere impediti, in tutto o in parte.

6. DESTINATARI E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI (art. 13, par. 1, lett. e del GDPR; art. 14 par. 1 lett. e del GDPR)

Oltre ai soggetti riconducibili alla Struttura commissariale autorizzati al trattamento, i Suoi dati personali potranno essere condivisi con le seguenti categorie di soggetti:

- eventuali consulenti o Società esterne cui siano affidate attività di supporto interno e legali esterni per la gestione dei contenziosi in materia di diritto del lavoro;
- Pubbliche amministrazioni o Enti di provenienza dei soggetti interessati;
- Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, ai fini delle comunicazioni di cui all'Anagrafe delle prestazioni (consulentipubblici.gov.it);
- Istituti di credito;
- Enti assicurativi;
- altre Pubbliche Amministrazioni ed Autorità di controllo coinvolte nelle eventuali verifiche in tutte le fasi del procedimento di selezione e/o dell'esecuzione del contratto.

I dati non saranno comunicati ad ulteriori soggetti terzi se non in esecuzione di obblighi di legge (ad es., concernenti le richieste di accesso agli atti formulate ai sensi della Legge 241/1990 o le richieste di accesso civico ai sensi del D.Lgs. 33/2013) ovvero all'Autorità Giudiziaria, amministrativa o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Alcuni dati personali saranno oggetto di pubblicazione per finalità di pubblicità legale (sugli atti del Commissario) o di pubblicità trasparenza, ai sensi delle disposizioni applicabili al Commissario straordinario ex art. 15 del D.Lgs. 33/2013.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA O AD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI (art. 13, par. 1, lett. f del GDPR; art. 14 par.1 lett. f del GDPR)

Salvo quanto specificato al punto precedente sulla pubblicazione dei dati, questi non vengono trasferiti in Paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea né ad organizzazioni internazionali.

8. INESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO O DI UNA PROFILAZIONE (art. 13, par. 2, lett. f del GDPR; art. 14 par. 2 lett. g del GDPR)

Il Titolare non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, par. 1 e 4, del GDPR.

9. DURATA DEL TRATTAMENTO (art. 13, par. 2, lett. a del GDPR; art. 14 par. 2 lett. a del GDPR)

I Suoi dati personali relativi al rapporto di collaborazione professionale con il Commissario sono conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per 10 anni, a far data dalla cessazione del rapporto stesso.

Nel caso di contenzioso, il trattamento può essere protratto anche oltre i termini sopra indicati, fino al termine di decadenza di eventuali ricorsi e fino alla scadenza dei termini di prescrizione per l'esercizio dei diritti e/o per l'adempimento di altri obblighi di legge.

Sono fatti salvi ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

10. DIRITTI DEGLI INTERESSATI E MODALITÀ PER IL LORO ESERCIZIO (art. 13, par. 2, lett. b, c, d del GDPR; art. 14 par. 2 lett. c, d, e del GDPR)

Il GDPR attribuisce agli interessati specifici diritti, descritti negli artt. 15 – 23 del GDPR. In particolare, in riferimento a quanto esposto nella presente informativa e per tutto il periodo in cui il Titolare tratta i dati personali, l'interessato potrà esercitare i diritti: di accesso, di rettifica, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, alla portabilità, di opposizione, di revoca del consenso. I diritti elencati potranno essere riconosciuti previa valutazione sulle finalità e sulle basi giuridiche che sono alla base del trattamento esposto nella presente informativa.

Resta ferma la possibilità, nel caso in cui si ritenga non soddisfatto l'esercizio dei propri diritti, di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento.

I citati diritti sono esercitabili facendo riferimento ai contatti riportati nel presente documento.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SU DECRETO COMMISSARIALE:

OGGETTO: Revoca decreto n. 528 del 5 giugno 2025 e conferimento incarico professionale Ing. Gianluca Fagotti anno 2025 ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'Ordinanza Speciale n. 95 del 3 febbraio 2025 "Interventi in Comune di Acquasanta Terme".

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta che la spesa di cui al presente atto, trova copertura finanziaria nelle risorse stanziare con l'ordinanza speciale n. 95/2025, depositate in contabilità speciale n. 6035, per la quale se ne certifica la capienza.

Data 09.07.2025.

Il Funzionario Incaricato del Settore Contabilità
Rag. Emilio Desideri